



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 15/10/2014 N. 7605/2014 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e CIRILLO ERNESTO
MARIA, elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA, 24 MILANO, presso l'avv.
[REDACTED]

RICORRENTI

contro

SKY ITALIA S.R.L. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI, 2 MILANO
presso il loro studio;

RESISTENTE

OGGETTO: superminimi e assorbimento

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

1/5

Dott.ssa Eleonora De Carlo



IN FATTO

Con ricorso depositato in data 27 6 14, parte ricorrente ha convenuto in giudizio SKY ITALIA S.R.L., chiedendo al Giudice di dichiarare l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga superminimo operati da SKY ITALIA S.R.L., in occasione dei miglioramenti retributivi, con conseguente condanna di SKY ITALIA S.R.L. all'aumento della voce predetta in misura corrispondente ai miglioramenti contrattuali assorbiti e condanna di SKY ITALIA S.R.L. alla restituzione in favore dei ricorrenti degli importi indebitamente trattenuti, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

In particolare, secondo i ricorrenti, sussiste un comportamento concludente del datore di lavoro volto a escludere l'assorbimento dei superminimi, anche in termini di uso aziendale del diritto dei lavoratori di non vedersi mai riassorbiti i superminimi: tale uso si fonderebbe sul fatto che SKY ITALIA S.R.L., nel corso degli anni, non avrebbe riassorbito i superminimi concessi nell'ambito di ogni contratto individuale. Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità dell'assorbimento operato da SKY ITALIA S.R.L. nel marzo 2009, in occasione del pagamento della seconda rata dell'aumento retributivo concordato con il rinnovo del C.C.N.L. nel marzo 2008.

Si è costituita SKY ITALIA S.R.L., contestando le avverse deduzioni e domande, delle quali ha chiesto il rigetto. In subordine, SKY ITALIA S.R.L. chiedeva di limitare le differenze retributive richieste a quelle relative agli importi assorbiti in occasione del solo incremento retributivo dal marzo 2009, sino al febbraio del 2011, sul presupposto della legittimità dell'assorbimento dei superminimi a partire da marzo 2011 in poi; con vittoria di spese.

In particolare, secondo parte convenuta, il C.C.N.L., come rinnovato nel febbraio 2011, avrebbe disciplinato *ex novo* l'elemento retributivo di garanzia introducendo, rispetto alla previgente disciplina collettiva, il principio dell'assorbimento.

Parte convenuta sottolineava inoltre, di avere sempre specificato espressamente, tanto in atto di assunzione quanto in costanza del rapporto di lavoro, la natura assorbibile dell'emolumento oggetto di causa.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

Deve essere richiamato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., quanto statuito nei precedenti integralmente condivisi dal Giudicante, che sono stati oggetto di produzione da parte di SKY ITALIA S.R.L. Si tratta in particolare, delle seguenti sentenze: Tribunale di Milano, Giudice Dr.ssa Silvia Ravazzoni n. 4665/2013 R.G. 5330/13 (doc. 17 fascicolo di parte convenuta), Tribunale di Milano Giudice Dr.ssa Silvia Ravazzoni R.G. n. 4036 /2013 (doc. 15 fascicolo di parte convenuta), Tribunale di Milano Giudice Dr. Di Leo n. 4191/2012 (doc. 14 fascicolo di parte convenuta).

La presente controversia si fonda infatti sulle medesime questioni, affrontate dalle parti con analoghe deduzioni difensive, con la conseguente applicabilità delle stesse argomentazioni anche nel presente giudizio.

In diritto, giova premettere che, in tema di prassi ed usi aziendali, la Cassazione ha stabilito che *"l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o individuale ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo il disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2 (Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996)"* (in tal senso, Cass sez. lav. sent. n. 5882/2010).

Nel caso di specie, deve osservarsi che è stata costantemente inserita nei singoli contratti individuali una clausola del seguente tenore: *"Il super minimo assorbibile, essendo versato anche in acconto, potrà essere oggetto di assorbimento nel caso di variazione del minimo tabellare nonché per ogni altro titolo, fatte salve le previsioni inderogabili di legge di contratto"*. Tale pattuizione ha mantenuto, nella sfera del datore di lavoro, la discrezionalità di avvalersi dell'assorbimento, col solo limite del manifestarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare.

Pur essendo pacifico che, per alcuni anni, SKY ITALIA S.R.L. non si è avvalsa di tale diritto, deve ritenersi, come nelle citate pronunce di merito, che il costante inserimento della citata clausola abbia impedito la formazione di un uso aziendale: lo stesso costante inserimento di tale previsione contrattuale esclude una manifestazione di volontà di SKY ITALIA S.R.L. di rinunciare, in futuro, all'assorbimento, ovvero impedisce la formazione dell'invocato uso aziendale.



Infatti, la mera reiterazione nel tempo di una condotta non determina l'insorgere di un uso aziendale, integrando solo l'elemento oggettivo dell'uso: difetta infatti nel caso in esame, alla luce di quanto sopra esposto, l'elemento soggettivo, ovvero lo specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo, intento questo che è stato espressamente escluso da SKY ITALIA S.R.L.

Nonostante ciò, la clausola menzionata, come formulata, non consente a parte convenuta di avvalersene arbitrariamente, essendo infatti necessaria una variazione del minimo tabellare.

A fronte dell'aumento del minimo retributivo stabilito nel CCNL del 2008, le parti hanno pattuito un importo da corrisondersi in due rate: la prima con decorrenza dal mese di aprile 2008 e la seconda dal marzo 2009. In occasione della corresponsione della prima tranche, SKY ITALIA S.R.L. ha riconosciuto ai dipendenti l'importo pattuito, senza alcun assorbimento del superminimo, mentre, nel marzo 2009, la società ha assorbito il superminimo in misura corrispondente all'aumento concordato.

Come già ritenuto dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro, nella sentenza del Giudice dott.ssa Silvia Ravazzoni, tale comportamento è illegittimo in quanto SKY ITALIA S.R.L., che avrebbe potuto procedere all'assorbimento già al momento del verificarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare, come previsto dalla clausola introdotta nel contratto individuale, non poteva avvalersene in un momento diverso, svincolato da tale presupposto: infatti, il comportamento di SKY ITALIA S.R.L. costituisce una manifestazione di volontà concludente nel senso della rinuncia all'assorbimento, non avendo inteso operare l'assorbimento in concomitanza del rinnovo contrattuale.

Ne discende l'illegittimità dell'assorbimento operato da SKY ITALIA S.R.L., al momento della scadenza del pagamento della seconda rata dell'incremento dei minimi tabellari concordato in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 2008.

Per gli stessi motivi, deve ritenersi legittimo l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale attribuiti con il C.C.N.L. del febbraio 2011. Infatti, in questo caso, dato atto dell'assorbibilità del superminimo, ricorre il presupposto previsto dalla sua pattuizione e che ne legittima l'assorbimento, ovvero il riconosciuto aumento del minimo tabellare.

Per tutti questi motivi, in accoglimento del ricorso, è accertata l'illegittimità della riduzione del superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti fino al marzo 2011, data di decorrenza dell'incremento dei minimi retributivi operato con contratto collettivo nazionale

lavoro del 16 2 2011, con conseguente condanna di SKY ITALIA S.R.L. al pagamento delle seguenti somme, non contestate da parte convenuta, a ciascun ricorrente:

████████████████████ € 2.773,32,

████████████████████ € 3.300,00,

████████████████████ € 3.300,00,

████████████████████ € 3.300,00;

Su tali somme sono altresì dovuti rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.

A fronte dell'accoglimento delle pretese dei ricorrenti, SKY ITALIA S.R.L., in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.800,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché spese di contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore dei procuratori avv.ti ██████████ e CIRILLO ERNESTO MARIA dichiaratisi antistatari.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Accerta l'illegittimità della riduzione del superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti fino al marzo 2011, data di decorrenza dell'incremento dei minimi retributivi operato con contratto collettivo nazionale lavoro del 16 2 2011; condanna SKY ITALIA S.R.L. al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme lorde di seguito indicate, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo:

████████████████████ € 2.773,32,

████████████████████ € 3.300,00,

████████████████████ € 3.300,00,

████████████████████ € 3.300,00;

condanna SKY ITALIA S.R.L. al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.800,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché spese di contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore dei procuratori avv.ti ██████████ e CIRILLO ERNESTO MARIA dichiaratisi antistatari. Sentenza esecutiva.

Così deciso in data 15/10/2014

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo

